TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 23

Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate

Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 55

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Prima — Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo	II — Servizi computabili
Capo	III — Aumenti nel computo dei servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(45) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-23-servizio-del-personale-dell-amministrazione-degli-affari-esteri-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it